



Decreto n° 0229 / Pres.

Trieste, 6 dicembre 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 16/2009, ART 4, COMMA 2 (NORME PER LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA E PER LA TUTELA FISICA DEL TERRITORIO). CONFERMA DEGLI ORGANISMI TECNICI DI GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE ED UDINE PER UN ULTERIORE ANNO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 06/12/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 05/12/2018

GIANFRANCO ROSSI

in data 06/12/2018

Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) e, in particolare, l'articolo 4, comma 2 secondo il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ci si avvale di organismi tecnici composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti;

Atteso che l'articolo 3, comma 4 della citata legge regionale n. 16/2009 dispone la costituzione degli organismi tecnici con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018 n. 2265 la quale, revocando e sostituendo integralmente la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010 n. 850, ha aggiornato composizione, durata, compiti e modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 16/2009;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016 n. 0240/Pres., con cui sono stati costituiti gli organismi tecnici di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine operanti presso gli uffici del Servizio edilizia aventi sede nei Comuni capoluogo delle ex Province;

Considerato che, con proprio decreto 6 febbraio 2018 n. 020/Pres., si è provveduto alla sostituzione di un dimissionario componente architetto presso l'organismo tecnico di Pordenone;

Considerato inoltre che, con proprio decreto 24 settembre 2018 n. 0193/Pres., si è provveduto alla sostituzione di entrambi i dimissionari componenti geologi dell'organismo tecnico di Pordenone;

Tenuto conto, in particolare, del punto 18 della deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018 n. 2265 il quale prevede che, nella fase transitoria, siano confermati gli organismi tecnici vigenti, nell'attuale composizione, per un ulteriore anno;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Decreta

1. Di confermare, per un ulteriore anno, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 16/2009, operante presso l'ufficio di Gorizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia. Detto organismo tecnico è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

2 ingegneri	1 architetto	1 geologo
Isaia Clemente	Federico Fabbro	Elena Bellen
Aldo Furlan		

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

2. Di confermare, per un ulteriore anno, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 16/2009, operante presso l'ufficio di Pordenone della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia. Detto organismo tecnico è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

5 ingegneri	2 architetti	2 geologi
-------------	--------------	-----------

Daniele Blarasin	Renato Facca	Paolo Di Piazza
Antonino Colussi	Renato Posocco	Umberto Stefanel
Marco Cozzi		
Livio Romanin		
Angelo Salamon		

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

3. Di confermare, per un ulteriore anno, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 16/2009, operante presso l'ufficio di Trieste della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia. Detto organismo tecnico è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

2 ingegneri	1 architetto	1 geologo
Giorgio Altin	Fabio Radanich	Massimo Valent
Fabio Marassi		

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

4. Di confermare, per un ulteriore anno, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 16/2009, operante presso l'ufficio di Udine della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia. Detto organismo tecnico è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

8 ingegneri	2 architetti	2 geologi
Gian Paolo Catalano	Giulio Moras	Giovanni Pietro Pinzani
Beppino Colle	Massimo Venturini	Elena Ruzzene
Andrea Craighero		
Lorenzo Mantoani		
Pietro Mazzanti		
Marco Mitri		
Alessandro Mizza		
Giovanni Nigris		

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

5. Le riunioni degli organismi tecnici sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti esterni, ivi compreso un componente geologo.

6. I pareri degli organismi tecnici sono motivati e sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

7. A ciascun componente esterno che partecipa alle sedute degli organismi tecnici compete un gettone di presenza pari a 46,80 euro ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute previsto, per i dipendenti regionali, dalla disciplina contrattuale di lavoro vigente alla data del provvedimento di concessione. Il rimborso delle spese di viaggio è determinato in base alla minor distanza tra la sede in cui si svolge la riunione dell'organismo tecnico e la sede ordinaria di lavoro o di servizio, o il Comune di residenza, ed è corrisposto qualora tale distanza non sia inferiore a 10 chilometri.

8. Il compenso per la verifica è commisurato all'importo presunto degli elementi e delle opere strutturali dei progetti, dichiarato dal progettista al momento del deposito, come da tabella che segue:

Importo elementi – opere strutturali			Compenso
	fino a €	45.000,00	€ 79,20
da €	45.000,01	a € 90.000,00	€ 97,20
da €	90.000,01	a € 175.000,00	€ 115,20
da €	175.000,01	a € 350.000,00	€ 136,80
da €	350.000,01	a € 900.000,00	€ 154,80
da €	900.000,01	a € 1.500.000,00	€ 225,00

da €	1.500.000,01	a €	2.000.000,00	€	270,00
da €	2.000.000,01	a €	2.500.000,00	€	315,00
da €	2.500.000,01	a €	5.000.000,00	€	360,00
da €	5.000.000,01	a €	7.500.000,00	€	405,00
da €	7.500.000,01	a €	10.000.000,00	€	486,00
		oltre €	10.000.000,00	€	648,00

9. Il compenso previsto dalla tabella di cui al punto 8 è attribuito ai componenti esterni ingegneri e/o architetti incaricati della verifica di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 2265/2018, ed è suddiviso fra gli stessi in parti uguali fatta salva una quota pari al 10 per cento del compenso stesso spettante al componente esterno geologo.

10. Le somme di cui ai punti da 7 a 9 sono erogate ai beneficiari con cadenza almeno trimestrale.

11. Le disposizioni del presente decreto sono applicate anche nei confronti dei componenti esterni degli organismi tecnici già costituiti e dei procedimenti istruttori non ancora conclusi. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -